

R. G. N. 12623 /2011



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dr.ssa Maria Giovanna Deceglie, nella presente controversia individuale di lavoro

tra

PALUMBO RAFFAELE -c.f. PLMRFL62L08A662J- con l'assistenza e difesa dapprima dell'avv. CASALINI FABIO e successivamente dell'avv. FELICINI ROSA -C.F. FLCRSO71D60A662A, VIA ANDREA DA BARI N. 38, 70100 BARI-;

e

IMPRESA EDILE LORUSSO GIUSEPPE, contumace;

all'udienza del 09/11/2017, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza -ex art. 429 c.p.c.-:

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea -finalizzata ad ottenere: a) la condanna della ditta individuale convenuta alla corresponsione, in favore del ricorrente, del complessivo importo di Euro 2.540,98 a titolo di differenze retributive, oltre agli accessori di legge; b) la declaratoria della nullità, dell'annullabilità, dell'inefficacia e dell'invalidità del licenziamento subito dal ricorrente e la condanna del datore di lavoro alla sua reintegrazione nel posto di lavoro e/o riassunzione con ogni conseguenza di legge- è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione, nei termini che di seguito si espongono.

In via preliminare è opportuno evidenziare -in consonanza con l'orientamento espresso dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e condiviso da Questo Giudicante- che la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro caratterizzato in termini di subordinazione, continuità ed onerosità costituisce l'indefettibile presupposto per invocare l'applicabilità delle retribuzioni stabilite dalla contrattazione collettiva di settore, ancorché nei limiti del cosiddetto <minimo costituzionale> -ovverosia previa esclusione delle voci creditorie di matrice squisitamente contrattuale, in assenza



dell'allegazione e della prova dell'adesione espressa o tacita del datore di lavoro alla contrattazione collettiva nella sua interezza- ed in via meramente tendenziale -al fine esclusivo di valutare l'adeguatezza degli importi corrisposti al lavoratore alla qualità ed alla quantità del lavoro svolto, ai sensi dell'art. 36 della Costituzione-; sicché, il principio della retribuzione sufficiente riguarda esclusivamente il lavoro subordinato e non può essere invocato in tema di compenso per prestazioni lavorative autonome, ancorché rese, con carattere di continuità e coordinazione, nell'ambito di un rapporto di collaborazione ed assimilabili a quelle svolte in regime di subordinazione (cfr. Cass., Sez. Lav., Sent. n. 13941/00). Nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio la connotazione subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, la sua collocazione temporale (dal 26.01.2009 al 9.4.2010), la tipologia delle mansioni espletate dal ricorrente (di manovale edile) ed il relativo inquadramento contrattuale (nel I° livello del CCNL di settore) risultano asseverati dall'univoco tenore dei prospetti paga emessi dal datore di lavoro ed allegati al fascicolo processuale del ricorrente.

Inoltre, all'esito dell'istruttoria orale espletata in corso di causa i testi ivi escussi -con dichiarazioni complessivamente convergenti ed ampiamente persuasive, in quanto provenienti da soggetti a conoscenza diretta dei fatti di causa per avere lavorato con il ricorrente ma privi di significativi legami con le parti in causa all'epoca delle relative deposizioni testimoniali- hanno confermato che il ricorrente svolgeva le mansioni di manovale alle dipendenze della ditta individuale convenuta nel periodo indicato nel ricorso, che soggiaceva alle direttive del datore di lavoro e che lavorava otto ore al giorno tutti i giorni della settimana, dal lunedì al venerdì (teste angelo Dirienzo: "...il sig. Palumbo dal 2008 al 2010...era il mio manovale presso la ditta Lorusso Giuseppe... Confermo la circostanza sub 1) del ricorso introduttivo. Confermo che l'orario lavorativo osservato dal sig. Palumbo e da me è quello indicato alla circostanza sub 2 del ricorso...confermo le circostanze di cui al n. 3) e 4) del ricorso...durante il rapporto di lavoro il sig. Lorusso Giuseppe ed il geometra Camposeo impartivano ordini e disposizioni direttamente a me ed io quindi eseguivo gli ordini e li comunicavo al sig. Palumbo. Talvolta anche il capocantiere impartiva a me ordini che io riferivo al Palumbo"; teste Michele Borgia: "...preciso di aver conosciuto il ricorrente in quanto mi occupavo della registrazione delle entrate e delle uscite delle persone che entravano nel cantiere...preciso di aver visto il ricorrente da maggio 2009...vedevo il ricorrente dal lunedì al venerdì; dalle ore 12,00 sino alle 17,00/18,00, in quanto io prendevo servizio intorno alle 12,00...lo vedevo



svolgere attività di muratura...in un periodo ho iniziato a lavorare dalle ore 7,00 e...vedevo a quell'ora il ricorrente...prestava attività lavorativa per tutta la settimana presso il cantiere indicato nel ricorso...prendevo ordini dal sig. Lorusso, titolare").

Inoltre, è appena il caso di evidenziare che in ragione dell'omessa comparizione del titolare della ditta individuale convenuta per rendere l'interrogatorio formale ritualmente deferitogli e tenuto conto delle enucleate risultanze probatorie, ai sensi dell'art. 232 c.p.c. possono considerarsi come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.

In conclusione, tenuto conto dei conteggi allegati al ricorso introduttivo del giudizio -fondati sull'applicazione dei minimi retributivi corrispondenti al livello contrattuale d'inquadramento del ricorrente quale operaio di 1° livello del C.C.N.L. di settore, ma opportunamente riparametrati in ragione dell'attività lavorativa che è risultato essere stata effettivamente espletata dal lavoratore tutti i giorni dal lunedì al venerdì, in luogo dell'orario parziale riportato nelle buste paga- la ditta individuale convenuta deve essere condannata a corrispondere al ricorrente, a titolo di differenze retributive, il complessivo importo di Euro 2.540,98, cui dovranno aggiungersi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione del credito e dovuti fino al suo effettivo soddisfo.

Di contro non può trovare accoglimento il capo della domanda giudiziale afferente all'impugnazione del licenziamento intimato al ricorrente, attesa l'assoluta genericità dell'impiego assertivo attoreo in ordine sia alle ragioni dell'illegittimità del licenziamento, sia alla tutela richiesta in relazione alle dimensioni del datore di lavoro.

Le spese processuali -liquidate come da infrascritto dispositivo in ossequio ai valori minimi di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014 (tenuto conto della modesta complessità della controversia e dell'attività processuale espletata, anche in ragione della contumacia della controparte) e da distrarre nella misura ivi indicata in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari- seguono la prevalente soccombenza della ditta individuale convenuta.

P.Q.M.

disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:

accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto: -condanna la ditta convenuta a corrispondere al ricorrente, a titolo di differenze retributive, il



complessivo importo di Euro 2.540,98, cui dovranno aggiungersi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione del credito e dovuti fino al suo effettivo soddisfo;
-rigetta ogni altra domanda;
-condanna la ditta convenuta alla rifusione delle spese processuali nei confronti del ricorrente -che liquida in complessivi Euro 1.143,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge- da distrarsi nella misura di 1/3 in favore dell'avv. Fabio Casalini e nella misura di 2/3 in favore dell'avv. Rosa Felicini, dichiaratisi anticipatari.

Bari, 09/11/2017

Il Giudice del Lavoro

(dr.ssa Maria Giovanna Deceglie)

